



Programma Di Piano Unitario dei  
Servizi  
PLUS – Anglona-Coros-Figulinas



Comune di Osilo  
Ente gestore



Asl N. 1 - Sassari



Provincia di Sassari

*Ambito PLUS Anglona-Coros-Figulinas*

**COMUNE DI OSILO**

*Provincia di Sassari*

**Ente gestore Ambito PLUS**

**ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER IL SERVIZIO DI  
ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD),  
DEI COMUNI DELL'AMBITO PLUS ANGLONA-COROS-FIGULINAS**

**Allegato 2**

**SCHEMA DI  
PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI  
INTERVENTI E SERVIZI DOMICILIARI**

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali e Culturali del Comune di Osilo n. \_\_\_\_ del \_\_.\_\_.2017, di indizione della procedura aperta per il rinnovo dell'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) nei Comuni appartenenti all'Ambito PLUS Anglona-Coros-Figulinas, con la quale è stato approvato il Bando con i relativi allegati;

DATO ATTO che il Comune di Osilo, nella sua veste di Ente gestore del PLUS, è delegato all'esecuzione di tutti gli atti e provvedimenti necessari e di competenza per la gestione unitaria del SAD;

- con determinazione n. \_\_ del \_\_ del Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Osilo, a seguito di istruttoria da parte di un'apposita Commissione giudicatrice, è stato istituito e approvato l'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), nei Comuni appartenenti all'Ambito PLUS Anglona-Coros-Figulinas: Bulzi, Cargeghe, Castelsardo, Chiamonti, Codrongianos, Erula, Florinas, Laerru, Martis, Muros, Nulvi, Osilo, Ossi, Perfugas, Ploaghe, S. Maria Coghinas, Sedinu, Sennori, Tergu, Tissi, Usini, Valledoria, Viddalba;

Tutto ciò premesso e considerato parte essenziale del presente patto,

In riferimento alla legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali L.328/2000 e alla L.R. 23/2005,

**TRA**

Il Comune di Osilo, Ente gestore dell'Ambito PLUS Anglona-Coros-Figulinas  
rappresentato da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_,

Codice fiscale n. \_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile del Settore Servizi Sociali  
del

Comune di Osilo, C.F. n. \_\_\_\_\_

**e**

Fornitore " \_\_\_\_\_ ", con sede legale in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_ Codice Fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_

legalmente rappresentato da \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. n. \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

email \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ Fax attivo autorizzato \_\_\_\_\_

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Obblighi reciproci**

Il Comune di Osilo, Ente gestore dell'Ambito PLUS Anglona-Coros-Figulinas come sopra rappresentato e in virtù degli atti sopra indicati, preso atto delle risultanze istruttorie della Commissione accreditatrice, iscrive il fornitore \_\_\_\_\_, in quanto in possesso dei requisiti richiesti, nell'Albo dei soggetti accreditati per l'esecuzione del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) con riferimento all'area territoriale dell'Ambito PLUS Anglona-Coros-Figulinas e quindi nel territorio dei Comuni di Bulzi, Cargeghe, Castelsardo, Chiaramonti, Codrongianos, Erula, Florinas, Laerru, Martis, Muros, Nulvi, Osilo, Ossi, Perfugas, Ploaghe, S. Maria Coghinas, Sedini, Sennori, Tergu, Tissi, Usini, Valledoria, Viddalba;

A seguito della suddetta iscrizione, legittima il fornitore all'offerta delle prestazioni proprie del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) nel pieno rispetto dei patti e condizioni tutte contenuti nel Bando di accreditamento e in tutti i suoi allegati, nonché nell'offerta formulata dallo stesso Fornitore, e autorizza lo stesso, qualora prescelto dal cittadino utente e/o dal suo familiare di riferimento, alla erogazione dei suddetti servizi secondo i livelli quali-quantitativi e le procedure indicate nel Buono servizio emesso a suo favore.

Il Comune di Osilo, in qualità di Ente gestore dell'Ambito PLUS Anglona-Coros-Figulinas:

- si impegna a corrispondere al fornitore l'importo relativo alle prestazioni erogate dallo stesso all'utente titolare del buono servizio, secondo le tariffe e con le modalità disposte nel Bando e nei suoi allegati;
- effettua le verifiche e i monitoraggi sul mantenimento dei requisiti dichiarati dal fornitore in sede di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo e sulla compiuta attuazione degli impegni assunti in tale sede, secondo la cadenza temporale e le modalità disposte dal Bando e dai suoi allegati.

Il fornitore accreditato, a seguito della sua iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati, s'impegna:

- all'offerta delle prestazioni proprie del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) nel rispetto di tutti i patti e le condizioni contenuti nel Bando di accreditamento, nei suoi allegati, e nella propria offerta;
- ove prescelto dal cittadino utente e/o dal suo familiare di riferimento con le modalità previste nel bando e nel Disciplinare, non può rifiutare l'esecuzione del Piano Assistenziale Individualizzato

(PAI) nei tempi e con le modalità prescritti e secondo i livelli quali-quantitativi e le procedure indicate nel Buono servizio;

- a eseguire a favore dell'utente richiedente, le prestazioni accessorie proposte in sede di accreditamento o in un momento successivo, secondo le tariffe indicate dallo stesso fornitore;
- si impegna ad applicare, per le prestazioni obbligatorie di cui al Disciplinare di funzionamento del Servizio di Assistenza Domiciliare in forma associata rese a favore del cittadino utente, le tariffe previste dal Bando;
- qualora sia contattato direttamente da cittadini non beneficiari di Buono sociale che intendano fruire delle prestazioni avvalendosi del sistema del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), è tenuto ad assicurare anche agli stessi, i medesimi standard di qualità e degli interventi che ha accettato di fornire con la richiesta di accreditamento, a fronte di una tariffa non superiore a quanto indicato in fase di accreditamento;
- qualora sia contattato direttamente da cittadini non beneficiari di Buono sociale che intendano fruire delle prestazioni avvalendosi del sistema del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) attraverso i Piani Individualizzati di cui alla L. 162/1998 - gestione indiretta, è tenuto ad assicurare anche agli stessi, pur non beneficiari di Buono di servizio, i medesimi standard di qualità e degli interventi che ha accettato di fornire con la richiesta di accreditamento, a fronte di una tariffa non superiore a quanto indicato in fase di accreditamento;
- qualora sia contattato direttamente da cittadini per l'erogazione delle prestazioni prevalenti nell'ambito del progetto Home Care Premium (HCP), è tenuto ad assicurare anche agli stessi, i medesimi standard di qualità e degli interventi che ha accettato di fornire con la richiesta di accreditamento, a fronte di una tariffa non superiore a quanto indicato in fase di accreditamento;
- si impegna a vigilare sugli interventi e i servizi resi dal proprio personale, a garantire per tutto il tempo di vigenza dell'Albo il mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo e a dare compiuta attuazione agli impegni dichiarati in tale sede, secondo la cadenza temporale e le modalità disposte dal Bando e dai suoi allegati.

## **Art. 2 - Validità**

La validità del presente Patto è strettamente connessa alla vigenza dell'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD).

Nel caso di proroga dell'Albo, il Comune di Osilo, previa comunicazione scritta, almeno trenta giorni prima della scadenza del presente Patto, estenderà la validità dello stesso per tutto il periodo della proroga.

## **Art. 3 - Cause di sospensione dall'Albo**

L'iscrizione all'Albo comporta la conoscenza e l'accettazione di tutte le regole, patti e condizioni indicati nel Bando di accreditamento e in tutti i suoi allegati.

Il fornitore accreditato può essere sospeso dall'Albo, fino ad un periodo massimo di 6 mesi, nel caso di mancanza temporanea anche di uno solo dei requisiti minimi previsti dal bando o eventuale comportamento scorretto accertato nei confronti dell'utenza.

Nel suddetto periodo il fornitore non può prendere in carico nuovi casi e ha il dovere di garantire la prosecuzione dell'assistenza, come prevista dal Piano Assistenziale Individualizzato, alle persone già in carico al momento della sospensione fino a nuova scelta del fornitore.

## **Art. 4 - Cause di cancellazione dall'Albo**

Il fornitore accreditato può essere cancellato dall'Albo nei casi previsti dal bando o dai suoi allegati. E comunque anche in caso di:

- gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche;
- accertate irregolarità nei rapporti di lavoro;
- cessazione dell'attività dovuta a cause di forza maggiore, provvedimenti autoritativi o per altre cause;
- mancato rispetto del prezzo massimo previsto in sede di accreditamento;
- mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla documentazione relativa alla procedura di accreditamento;
- gravi o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, tali da compromettere le regolarità del servizio stesso, non eliminate a seguito di diffide formali da parte del Comune di Osilo;

- rinuncia all'accreditamento da parte dello stesso fornitore, comunicata con preavviso di almeno 30 giorni al Comune di Osilo e ai cittadini-utenti, al fine di permettere agli stessi la scelta di un nuovo fornitore;
- inadempienze reiterate, per le quali sia già stato adottato un provvedimento di sospensione;
- impiego di personale non idoneo o insufficiente a garantire gli standard di qualità richiesti;
- perdita dei requisiti, generali o specifici, necessari per l'accreditamento;
- il raggiungimento del punteggio massimo della penalità come stabilito da Disciplinare allegato al Bando.

Il soggetto escluso non potrà ripresentare domanda di accreditamento per un anno dalla data dell'esclusione.

Il fornitore si impegna a comunicare la propria cancellazione dall'Albo agli utenti che hanno sottoscritto con lo stesso un contratto, garantendo comunque la fornitura degli interventi per il periodo di tempo necessario alla scelta di un altro fornitore.

#### **Art. 5 Polizze assicurative**

Il fornitore ha stipulato in data \_\_\_\_\_ la polizza assicurativa n° \_\_\_\_\_ con la Compagnia \_\_\_\_\_ regolarmente iscritta all'Albo delle imprese dell'ISVAP (ramo "responsabilità civile generale"), a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che l'impresa stessa possa arrecare all'utenza, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi in relazione alle prestazioni previste nell'elenco delle prestazioni Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) il cui massimale non è inferiore ad euro 1.500.000,00 per sinistro/persona/cose. La polizza include la copertura espressa per i seguenti danni:

- responsabilità civile dell'impresa accreditata per fatto doloso o colposo di persone dallo stesso preposte allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;
- a cose altrui, derivanti da incendio di cose della impresa accreditata o da essa detenute (massimale non inferiore ad euro 500.000,00).

La copertura assicurativa è estesa a tutte le attività obbligatorie, accessorie, complementari e sussidiarie all'oggetto del servizio, nulla escluso per tutto il periodo del servizio.

L'esistenza di tale polizza non libera l'impresa accreditata dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

#### **Art. 6 - Soluzione delle controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in pendenza del presente Patto è competente il Foro di Sassari.

#### **Art. 7 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il fornitore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio. Il fornitore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente Patto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Osilo, Ente gestore

Il Responsabile del Servizio

Per il Fornitore Accreditato

Il Legale Rappresentante